



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

Decr. Pres. N. 6/2022

IL PRESIDENTE

visto l'art. 16-*octies* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, così come modificato dall'art. 50 del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.114, che prevede la costituzione, presso le Corti di Appello e i Tribunali, di strutture organizzative denominate "uffici per il processo";

visto il D.M. 1° ottobre 2015 recante «Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo»;

ritenuto che tali norme siano applicabili anche presso i Tribunali per i Minorenni, come già avvenuto per i procedimenti aventi ad oggetto i MSNA in altre Sedi giudiziarie e apprezzati nella risoluzione CSM del 13/6/2018, elaborata all'esito del monitoraggio sull'applicazione dell'istituto;

vista la risoluzione CSM 15 maggio 2019 "Linee guida per l'Ufficio del processo";

visto l'art. 11 della circolare sulla formazione delle tabelle 2020-2022 del 30/7/2020 che ha espressamente previsto la costituzione dell'Ufficio per il Processo nei Tribunali per i Minorenni;

vista la direttiva del 7 marzo 2022 emanata da questo Tribunale per i Minorenni d'intesa con la Procura minorile avente ad oggetto "emergenza Ucraina-possibile arrivo di minori profughi";

ritenuta la necessità di costituire un ufficio per il processo per la trattazione dei procedimenti riguardanti i minori stranieri non accompagnati (da ora MSNA) in grado di affiancare i magistrati tabellarmente addetti prevalentemente al settore civile, al fine di assicurare una più celere trattazione di tali procedimenti, dal cui esito dipende la pronta ratifica delle misure di accoglienza provvisoriamente disposte e la nomina dei tutori volontari e l'effettiva predisposizione di progetti di sostegno e integrazione dei minori presenti sul territorio dello Stato (ai sensi del D.Lgs. n.142/2015 e L. n.47/2017);

considerato che il numero di procedimenti iscritti per MSNA è in costante aumento, come evidente dai dati statistici che seguono:

nell'anno 2018: **346** nuove iscrizioni;

nell'anno 2019: **514** nuove iscrizioni,

nell'anno 2020: **507** nuove iscrizioni, leggermente diminuite in dipendenza dei diminuiti sbarchi causa pandemia Covid 19;

nell'anno 2021: **823** nuove iscrizioni;

nell'anno 2022 alla data dell'11 maggio: già **1197** nuove iscrizioni, con una crescita costante dei procedimenti iscritti;

preso atto che la capacità di risposta di questo Tribunale seppure incrementata (passando da 442 procedimenti definiti nel 2019, 334 nel 2020, a 545 nel 2021) non è ancora sufficiente a

consentire di nominare tempestivamente i tutori (volontari o meno) per la complessa attività che precede l'emissione del decreto di nomina (verificare che non vi siano ragazzi già maggiorenni o prossimi alla maggiore età, suddividerli per comunità/zona di accoglienza, accertare la presenza del minore nella medesima comunità da dove arriva la segnalazione, individuare il tutore iscritto nell'elenco tenuto presso questo Tribunale per i Minorenni, previo contatto diretto per verificarne l'attualità della disponibilità) e che comporta l'assorbimento di molto tempo/lavoro del funzionario responsabile del servizio, oggi aggravato dagli interventi a protezione dei minori ucraini, che giungono nel nostro paese non accompagnati da nessun genitore a seguito del conflitto bellico;

considerato che tali procedimenti, da un lato presentano caratteristiche seriali per quanto riguarda le modalità di trattazione e la redazione del provvedimento iniziale di ratifica delle misure di accoglienza e di nomina del tutore, dall'altro necessitano di essere presi in carico in tempi celeri e richiedono molta attenzione per la scelta del tutore che meglio possa rispondere alle esigenze del minore, riguardando minori particolarmente vulnerabili, perché privi di rappresentanza sul territorio dello Stato;

considerato che nel medesimo registro delle tutele sono anche iscritti i ricorsi per la nomina a tutore di parenti di minori stranieri presenti sul territorio nazionale e che anche questo numero è in costante crescita (n. 75 per l'anno 2019, n. 95 per l'anno 2020 e n. 107 per l'anno 2021);

ritenuto che la peculiarità della materia impone pertanto di velocizzare la nomina dei tutori, ma anche di collaborare con il Garante per l'Infanzia e Adolescenza della Regione Lombardia (a cui compete la selezione dei tutori tramite bando e la loro formazione), controllare l'avvenuto puntuale deposito da parte del Servizio Sociale della relazione entro due mesi dal decreto di ratifica delle misure di accoglienza ed il rispetto di una serie di condizioni previste a garanzia dei diritti sanciti dalle Convenzioni internazionali e dal diritto interno a tutela del MSNA, controllare altresì il deposito da parte del tutore delle relazioni periodiche sulle condizioni psico-fisiche del minore e l'andamento del progetto individualizzato di assistenza a suo favore al fine si sottoporre al giudice togato con tempestività eventuali problematiche emerse, prendere tempestivamente atto di eventuali ricollocamenti del minore nell'ambito di strutture afferenti a una diversa competenza territoriale del T.M. con conseguente chiusura del procedimento per incompetenza territoriale e trasmissione al T.M. competente;

considerato infine che appare opportuno delegare il coordinamento e il controllo dell'Ufficio per il processo a **due** giudici togati, che si individuano nelle persone dei dottori **Ciro Iacomino** e **Alberto Viti**;

sentito il Dirigente amministrativo, così

DISPONE

1. È costituito l'**Ufficio per il processo** per la trattazione dei procedimenti relativi alle tutele dei MSNA, ai sensi del D.Lgs. n.142/2015 e L. n.47/2017 (d'ora in avanti "**Ufficio per il processo MSNA**").
2. All'Ufficio per il processo sono assegnati:
 - a) **tre unità di personale amministrativo che saranno individuate dal Dirigente Amministrativo con successivo provvedimento** e precisamente: 1 Direttore, 1

Funzionario giudiziario, 1 Cancelliere esperto, nonché 1 Operatore giudiziario (a tempo parziale);

b) **due educatori** su mandato dell'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza;

c) **quattro volontari del C.A.M.** a tempo parziale, con turnazione funzionale ad assicurare la presenza in tutti i giorni della settimana (lun.-ven.);

d) coloro che, affiancati ai Giudici del Settore Civile (uno per ciascun magistrato), svolgono il **tirocinio formativo** a norma dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, o la formazione a norma dell'art. 37, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, per un tempo non superiore a (1/3 per i tirocinanti, o ¼ per gli stagisti) del monte ore del proprio tirocinio;

3. Il controllo e il coordinamento dell'Ufficio per il processo sono delegati, per la parte della magistratura togata, ai dottori **Ciro Iacomino** e **Alberto Viti** che cureranno la predisposizione e l'aggiornamento dei moduli per la convalida delle misure di assistenza e la nomina dei tutori, la predisposizione delle bozze di provvedimenti standard, aggiornandoli periodicamente con la giurisprudenza del settore; indiranno periodiche riunioni tra i colleghi al fine di elaborare soluzioni condivise e uniformi rispetto ad eventuali problematiche nuove o peculiari emerse per casi particolari (ad es.: MSNA con disturbi psichiatrici, MSNA molto piccoli, MSNA di provenienza ucraina), fornendo poi, agli altri addetti, direttive uniformi;

4. I procedimenti:

4.1. vengono iscritti a ruolo a seguito di ricorso del P.M. o di segnalazione della presenza di minori ucraini non accompagnati da nessuno dei due genitori e fascicolati presso la Cancelleria con assegnazione al giudice relatore competente secondo la turnazione interna in uso anche per gli altri procedimenti V.G., acquisendo da SIGMA il codice anagrafico del minore, da annotare sulla copertina del fascicolo;

4.2. vengono registrati per numero in un foglio excel, con annotazione delle generalità complete e del giudice delegato (per avere sempre a disposizione dati non sempre presenti in SIGMA);

4.3. vengono esaminati e suddivisi in "blocchi" distinti per:

1) maggiorenni;

2) prossimi alla maggiore età, ovvero coloro che diventeranno maggiorenni nel corso dell'anno di iscrizione;

3) tutti gli altri, a loro volta suddivisi in base agli ambiti territoriali in cui ricade la comunità di accoglienza, coincidenti con gli ambiti territoriali in cui vengono inseriti i tutori volontari presenti nell'albo dei tutori e previa verifica se vi siano minori (numericamente molto pochi) nel frattempo collocati presso famiglie della medesima etnia o a parenti individuati sul territorio;

4) minori ucraini, verificando se ve ne siano con parenti individuati sul territorio che si offrano come tutori e nominando, per i restanti, un tutore volontario scelto tra l'elenco di avvocati disponibili compilato dai Consigli degli Ordini Forensi del Distretto;

4.4. per i primi due blocchi viene redatto il provvedimento appropriato:

a) decreto di chiusura per maggiore età;

b) ratifica delle misure di accoglienza con decreto di nomina del Sindaco quale tutore, previa verifica della presenza del minore nella comunità indicata; analoga nomina del Sindaco quale

tutore avviene nei casi di minori collocati presso famiglie della medesima etnia o a parenti individuati sul territorio;

4.5. per il terzo blocco:

- c) previa verifica, anche tramite contatti diretti con la comunità ospitante, dell'attualità della permanenza nella struttura indicata, viene effettuato l'abbinamento del minore al tutore volontario scelto dall'elenco dei tutori volontari (albo istituito ai sensi dell'art. 11 L.47/2017), avendo cura di valutare le caratteristiche del tutore più rispondenti alle esigenze di ciascun minore, tenendo in adeguata considerazione la vicinanza tra la comunità e la residenza del tutore, contattandolo direttamente per verificarne la disponibilità (anche a ricevere la nomina per più di un minore alla volta, fino a tre), redigendo – all'esito di entrambi questi accertamenti – il provvedimento di ratifica delle misure di accoglienza e di nomina del tutore volontario; in caso di mancata accettazione da parte del tutore individuato le ricerche continuano fino a reperire quello disponibile, con intuibile aggravio del lavoro del funzionario responsabile;

4.6. per il quarto blocco:

- d) previa verifica, tramite contatti diretti con la comunità ospitante o tramite accertamento della Polizia Locale, dell'effettività del luogo di dimora indicato, viene effettuato l'abbinamento del minore al tutore volontario (elenco fornito dai Consigli degli Ordini del Distretto) avendo cura di valutare le caratteristiche del tutore più rispondenti alle esigenze di ciascun minore, tenendo in adeguata considerazione la vicinanza tra la comunità/domicilio e la residenza del tutore, contattandolo direttamente per verificarne la disponibilità (anche a ricevere la nomina per più di un minore alla volta);

4.7. completata la redazione delle sopra indicate bozze, i provvedimenti vengono posti alla firma del Giudice delegato (con passaggio del fascicolo a cura della Cancelleria), il quale stabilirà anche la data del giuramento del tutore davanti a sé; i decreti di nomina del Tutore volontario sono depositati presso la cancelleria civile competente, iscritti nel registro cronologico e pubblicati;

4.8. dopo l'udienza di giuramento davanti al Giudice Delegato, il tutore si reca presso la competente cancelleria dove gli viene rilasciata copia conforme del decreto di nomina e del verbale di giuramento, così da poter essere immediatamente immessi nell'esercizio delle relative funzioni;

4.9. tutta la posta relativa ai procedimenti dei MSNA (le relazioni dei servizi sociali e delle comunità, i riscontri delle forze dell'ordine e le relazioni semestrali o urgenti dei tutori) viene ricevuta sia sulla casella di posta elettronica certificata di SIGMA sia sulla casella di posta elettronica ordinaria dedicata (segreteriaMSNA.tribmin.milano@giustizia.it); fanno eccezione i ricorsi e le comunicazioni provenienti dalla procura minori come seguito;

4.10. la posta, scaricata e stampata, deve quindi essere inserita nei singoli fascicoli con tempestività e sottoposta al Giudice togato insieme alla bozza di provvedimento definitorio laddove se ne ravvisi la necessità (es. bozza di decreto di chiusura per allontanamento in caso di ricezione di notizia in tal senso);

4.11. salvi i casi di allontanamento del minore, i procedimenti si chiudono per raggiunta maggiore età del MSNA, con redazione della bozza di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Giudice Delegato.

5. All'interno dell'Ufficio per il processo il funzionario:

- ha la responsabilità di informare tempestivamente la Presidenza, presso la quale è tenuto l'elenco dei tutori volontari, delle dimissioni dagli stessi presentate, delle ripetute rinunce ovvero delle criticità riscontrate nell'accettazione dell'incarico da parte dei medesimi;
- coadiuva il Giudice Delegato nella scelta del tutore volontario;
- informa il tutore dell'intervenuta nomina e gli comunica l'udienza fissata per il suo giuramento;
- predispone le bozze dei vari provvedimenti (decreto di ratifica delle misure di accoglienza e di nomina del tutore, verbale di giuramento, decreto di chiusura per allontanamento o maggiore età);
- deposita il decreto di nomina e ne cura la pubblicazione;
- presidia i canali di posta elettronica ordinaria e pec dedicati al servizio MSNA;

6. il personale amministrativo cura tutti gli adempimenti di cancelleria, secondo le indicazioni del funzionario responsabile, con particolare riguardo alla ricezione e smistamento della posta per l'inoltro al Giudice Delegato;

7. i due educatori su mandato dell'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza svolgono, in particolare:

- 7.1. attività preliminari per la predisposizione e suddivisione dei procedimenti in "blocchi" distinti per: a) maggiorenni; b) prossimi alla maggiore età – coloro che diventeranno maggiorenni nel corso dell'anno di iscrizione – ; c) tutti gli altri (non ucraini), a loro volta suddivisi in base agli ambiti territoriali in cui ricade la comunità di accoglienza, coincidenti con gli ambiti territoriali in cui vengono inseriti i tutori volontari iscritti all'albo previa verifica se vi siano minori (numericamente molto pochi) nel frattempo collocati presso famiglie della medesima etnia o a parenti individuati sul territorio; d) minori ucraini previa verifica se sia stato individuato un parente di riferimento o se debba essere abbinato un tutore volontario tra quelli proposti dai Consigli degli Ordini Forensi del Distretto;
- 7.2. redazione delle bozze dei provvedimenti pertinenti ai gruppi di fascicoli a), b) e c);
- 7.3. collaborazione con il funzionario nei primi contatti con il tutore volontario per verificare la disponibilità all'assunzione dell'incarico;

8. I volontari C.A.M. svolgono, in particolare:

- 8.1. attività preliminari per la predisposizione e suddivisione dei procedimenti in "blocchi" distinti per: a) maggiorenni; b) prossimi alla maggiore età – coloro che diventeranno maggiorenni nel corso dell'anno di iscrizione – ; c) tutti gli altri, a loro volta suddivisi in base agli ambiti territoriali in cui ricade la comunità di accoglienza, coincidenti con gli ambiti territoriali in cui vengono inseriti i tutori volontari iscritti all'albo previa verifica se vi siano minori (numericamente molto pochi) nel frattempo collocati presso famiglie della medesima etnia o a parenti individuati sul territorio;
- 8.2. redazione delle bozze dei provvedimenti pertinenti ai gruppi di fascicoli a), b) e c);

- 8.3. collaborazione con il funzionario nei primi contatti con il tutore volontario per verificare la disponibilità all'assunzione dell'incarico;
- 8.4. collaborazione nella lettura delle relazioni dei servizi sociali e quelle periodiche dei tutori volontari per verificarne il grado di urgenza nella risposta, da sottoporre al giudice delegato;
- 8.5. collaborazione nell'inserimento della posta nei vari fascicoli;

9. I tirocinanti ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 e gli ammessi alla formazione a norma dell'art. 37, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 svolgono, in particolare:

- 9.1. redazione delle bozze dei provvedimenti pertinenti ai gruppi di fascicoli a), b) e c), come sopra indicato;
- 9.2. collaborazione nella lettura delle relazioni dei servizi sociali e quelle periodiche dei tutori volontari per verificarne il grado di urgenza nella risposta, da sottoporre al giudice delegato;
- 9.3. collaborazione nell'inserimento della posta nei vari fascicoli.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dopo il parere del Consiglio Giudiziario.

Dispone l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- al Presidente della Corte di Appello di Milano, in qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario;
- ai Magistrati togati e onorari dell'Ufficio;
- al Dirigente Amministrativo.

Milano, 17 maggio 2022

Il Presidente

Maria Carla Gatto

